

P.U. 31-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Claudia Frosini Presidente rel.

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

nel procedimento n. 31-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da

-ricorrente -

OSSERVA

Il ricorso si fonda sulla messa a disposizione del ceto creditorio dei redditi futuri dell'istante derivanti da rapporto di lavoro dipendente (in quanto non proprietario di beni mobili o immobili da liquidare); nello specifico il Sig. riferisce di percepire un reddito mensile medio di circa 1.570,00 euro netti e di partecipare nella misura di euro 1.270,00 circa alle spese mensili necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare. La circostanza che le risorse del ricorrente siano in gran parte assorbite dal fabbisogno familiare, comporta che in favore della procedura residui una percentuale veramente irrisoria, detratto quanto necessario a coprire le spese prededucibili.

Ed infatti, ipotizzando il versamento in favore della procedura di una somma di circa 300,00 euro mensili (a tanto ammontando la differenza tra lo stipendio medio percepito quanto indicato dal ricorrente per la copertura delle spese familiari), per 13 mensilità, per la durata di 3 anni quale prevista ex lege per usufruire dell'eventuale esdebitazione, si verrebbe a realizzare in favore della procedura la somma di appena

11.700,00 euro (300 euro x 39 mesi) somma che, detratte le spese prededucibili già indicate nella relazione del gestore della crisi nella misura di euro 2.512,96 (per l'O.C.C.), farebbe residuare in favore del ceto creditorio una somma di soli 9.187,04 euro a fronte dell'ingente indebitamento complessivo di € 448.814,62. Da tale somma, già di per sé irrisoria, dovrebbero altresì essere detratte le spese prededucibili del Liquidatore ove la procedura venisse aperta.

A non diverse conclusioni si perverrebbe anche a voler considerare l'ulteriore somma di € 4.344,38 che il ricorrente e lo stesso gestore assumono essere stata accantonata dall'ex datore di lavoro di nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi incardinata da Banca Tema presso il Tribunale di Grosseto, trattandosi di somma irrisoria che non determinerebbe un incremento sostanziale dell'attivo e che comunque è fondata su allegazioni generiche e del tutto sfornite di prove documentali.

Deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile.

Ed infatti, a prescindere dalla ritenuta ammissibilità della liquidazione controllata fondata, come nella specie, unicamente su redditi futuri, nella specie la questione assorbente non riguarda l'assenza di beni da liquidare (intesi come beni mobili e immobili), bensì la mancanza di utilità concreta per i creditori e, dunque, l'assenza della stessa causa concreta della procedura.

Depone oggi in tal senso il chiaro tenore dell'articolo 268 C.C.I (per come recentemente modificato dall'articolo 41 del cosiddetto correttivo ter in vigore dal 28.9.2024) che, all'ultimo ultimo periodo del terzo comma della predetta disposizione ha positivizzato l'orientamento di parte della giurisprudenza di merito (seguito anche da questo Tribunale) secondo cui, per l'apertura della liquidazione controllata -anche su istanza del debitore- occorre che vi sia attivo realizzabile e distribuibile ai creditori, prevedendosi infatti che *“Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*. L'assetto così delineato evidenzia un chiaro collegamento con l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, riservato appunto alle persone fisiche prive di beni o crediti futuri da destinare al pagamento delle spese di procedura ed al soddisfacimento, pur parziale, dei creditori.

La verosimile soddisfazione anche parziale dei creditori va dunque, giova ribadire, parametrata ad un soddisfacimento non irrisorio e non simbolico degli stessi: e questo andrà valutato con riguardo alla verifica, in concreto, che il gestore è chiamato a

svolgere in ordine alle utilità acquisibili dalla procedura, alle spese e alla composizione del passivo.

La valutazione prognostica in ordine alla sussistenza della causa in concreto che il Tribunale è chiamato a svolgere ai fini della stessa ammissibilità della procedura deve poi essere particolarmente rigorosa in una procedura, quale quella di liquidazione controllata, del tutto sottratta al vaglio dei creditori (diversamente dal concordato minore), al giudizio di meritevolezza (diversamente dall'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dall'istituto della esdebitazione del debitore incapiente) e, per contro, caratterizzata da una minore durata, quale che sia di certo non superiore ai tre anni, quanto alla possibilità di chiedere l'esdebitazione, (che peraltro in caso di immediata chiusura potrebbe essere chiesta molto prima ai sensi dell'articolo 282 c. 1 CCII).

Venendo al caso di specie deve rilevarsi che il gestore nominato dall'O.C.C., nonostante la relazione risulti redatta in data 20.3.2025 (e quindi successivamente all'entrata in vigore del cosiddetto "correttivo ter"), ha del tutto omesso di indagare sul presupposto previsto dalla legge, non essendovi nella relazione in atti alcuna attestazione circa la possibilità -in concreto- di attribuire attivo non irrisorio ai creditori, contenendo infatti la relazione unicamente espressioni generiche e tautologiche in ordine alla ragionevole fattibilità della domanda, alla sua attendibilità ed alla sua coerenza, in sostanza rimettendo al Tribunale la verifica demandata per legge al professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C., verifica che nel caso concreto ha condotto, per le ragioni sopra evidenziate, ad escludere la sussistenza di attivo da distribuire ai creditori in misura non simbolica.

PQM

Il Tribunale dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Grosseto, 15.5.2025

Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini